

Lo sviluppo (in)sostenibile.  
Come rileggere il futuro attraverso la Costituzione

di Vincenzo Desantis\*

SOMMARIO: 1. I dati di contesto: un'introduzione – 2. L'economia sociale e il Green Deal. – 3. Il cammino della sostenibilità: obblighi europei e iniziative nazionali. – 4. La Costituzione “reloaded”: le norme di ieri per affrontare il domani.

1. *I dati di contesto: un'introduzione*

L'intervento che si intende proporre in questa sede si anima di prendere le mosse dai dati di contesto e, in particolare, dalla complessiva insufficienza delle iniziative e delle misure oggi disponibili per realizzare un'effettiva transizione verso modelli economici e sociali autenticamente sostenibili<sup>1</sup>, sia dal punto di vista della tutela ambientale, sia per ciò che

---

\* Assegnista di Ricerca in Diritto amministrativo, Università di Trento.

<sup>1</sup> Per delimitare il significato di sostenibilità che si intende, qui, impiegare, si fa riferimento a M. ANTONIOLI, *La sostenibilità dello sviluppo tra principi del diritto, proceduralizzazione, eticità e crescita economica*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2017, 17 ss.; P. BILANCIA (a cura di), *Diritti culturali e nuovi modelli di sviluppo. La nascita dell'osservatorio sulla sostenibilità culturale*, Napoli, 2016; A. BONOMI, *Brevi osservazioni sugli aspetti più problematici del delicato bilanciamento fra universalismo selettivo, diritti fondamentali e vincoli di bilancio: Alla ricerca dell'universalismo selettivo temperato*, in *www.federalismi.it*, 2018, 2 ss.; Brundtland Commission, *Our Common Future*. New York, 1987; M. CARTABIA, A. SIMONCINI (a cura di), *La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo*, Bologna, 2009; M. D'ONGHIA, *Sostenibilità economica versus sostenibilità sociale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 70/2015, passa dalle parole (i moniti) ai fatti*, in *Riv. dir. sic. Soc.*, 2015, 319 ss.; L. FERRAJOLI, *Per un costituzionalismo dei beni fondamentali*, Napoli, 2015; F. FRACCHIA, *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in M. RENNA, F. SAIITA (a cura di), *Studi sui principi del diritto amministrativo*, Milano, 2012, 433; C. FRANCHINI, *L'intervento pubblico di contrasto alla povertà*, Napoli, 2021; E. FREDIANI, *Lo sviluppo sostenibile: da ossimoro a diritto umano*, in *Quaderni costituzionali*, *Riv. it. dir. cost.*, 2017, 626 ss.; T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Dir. pubbl. comp. Eur.*, 2016, 43 ss.; R. NANIA (a cura di), *Attualizzazione e sostenibilità del diritto alla salute*, Atti della Giornata di Studio del 27 febbraio 2013 – Sapienza Università di Roma, Roma, 2014; D. PORENA, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017; A. RUGGERI, *I diritti sociali al tempo delle migrazioni*, in *Oss. Cost.*, 2018, 549 ss.; M. SILVESTRI, *Sviluppo sostenibile: un problema di definizione*, in *Genes*, 2015, 215 ss.; A. SIMONATI, *Le Regioni alle prese con l'inclusione sociale: fenomenologia della terza dimensione della sostenibilità*, in *Le reg.*, 2022, 47 ss.; P. TENUTA, *Indici e Modelli di Sostenibilità*, Milano, 2009.

concerne la riduzione delle diseguaglianze. Questa sfida, niente affatto procrastinabile, dovrebbe occupare gli sforzi di tutti i governanti del Pianeta e ricoprire un ruolo di primo piano anche nelle agende delle Organizzazioni internazionali che promuovono lo sviluppo e l'integrazione tra i popoli<sup>2</sup>. Oggi come non mai, la sopravvivenza del genere umano è, d'altronde, inestricabilmente legata alla conservazione dell'ambiente naturale e degli ecosistemi e, in particolare, alla garanzia che gli stessi continuino a trovarsi nelle condizioni di fornire risorse naturali, di permettere lo smaltimento dei rifiuti e di svolgere altre essenziali funzioni per il sostegno della vita, come il mantenimento del livello delle acque di mari e oceani e della temperatura terrestre o, ancora, la protezione degli ecosistemi dalle radiazioni solari<sup>3</sup>.

Venendo, invece, al versante sociale, simile nella sua diversità è, poi, la situazione che attiene alla perdurante insostenibilità degli imperanti modelli economici che, complice il permanente stato di crisi<sup>4</sup> che, al

---

<sup>2</sup> Sul punto, v. L. FERRAJOLI, *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, 2022.

<sup>3</sup> In ambito nazionale, l'attenzione del legislatore, anche costituzionale, sul tema è comprovata, oltre che dalle varie iniziative in ambito di transizione ecologica, dalla modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione della Repubblica, avvenuta con l. cost. n. 1/2022 (*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*). Per qualche commento dottrinale sul punto si rinvia, tra gli altri, a M. BENVENUTI, *La revisione dell'articolo 41, commi 2 e 3, della Costituzione, i suoi destinatari e i suoi interpreti*, in *www.rivistaaic.it*, 2023, 59; F. DE LEONARDIS, *La riforma "bilancio" dell'art. 9 Cost. e la riforma "programma" dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n. 1/2022*, in AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente. Atti del Convegno 25 gennaio 2022*, Napoli, 2022; C. DE FIORES, *Le insidie di una revisione pleonastica*, in *www.costituzionalismo.it*, 2021, 55; R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *www.federalismi.it*, 2022, 208; A.O. COZZI, *La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente*, in *DPCE online*, 2021, 3403.

<sup>4</sup> Il riferimento corre, oltre che alle crisi belliche, alle crisi economiche, energetiche, climatiche e, considerando il recente passato, anche sanitarie e, addirittura, pandemiche che hanno riguardato, direttamente o indirettamente, molta parte della Comunità internazionale. Al riguardo, il *Rapporto 2020 su povertà ed esclusione sociale* realizzato dalla Caritas italiana riporta, ad esempio, alcuni dati sull'incremento delle diseguaglianze, definendo il 2020 come l'anno dei nuovi poveri. Il rapporto riferisce, infatti, di persone con casa, lavoro e famiglia, che devono, nondimeno, ritenersi "cadute in povertà" perché sprovviste dell'indispensabile per condurre una vita quotidiana dignitosa. Lo studio, che prende in considerazione anche l'impatto della pandemia, stima un aumento della povertà assoluta dalla soglia di un milione, per il periodo pre-pandemico, fino allo sconcertante valore di 5,6 milioni. I dati sono confermati anche dalla recente statistica Istat sulla povertà, che riferisce anche un altro dato piuttosto preoccupante: quello delle famiglie italiane che si attestano al di sotto della soglia di povertà assoluta (sono 1,9 milioni, il

livello nazionale e internazionale, attraverso, in vari ambiti, lo scacchiere delle Comunità organizzate, accentua i divari e le disuguaglianze, sia tra Paesi che tra regioni degli stessi. L'inequale e iniqua distribuzione delle ricchezze tra il nord e il sud del mondo<sup>5</sup>, così come il divario economico<sup>6</sup> che continua ancora, in certa misura, a segnare una linea di demarcazione tra i Paesi più e meno industrializzati è, infatti, un dato estremamente preoccupante e, sfortunatamente, non è neanche l'unica forma di disparità alla quale le odierne società vanno incontro. Anche all'interno delle realtà statali più sviluppate e politicamente solide, le dinamiche economiche e sociali del mondo globalizzato, specie quando associate al dilagare delle più sfrenate politiche capitalistiche, stanno, infatti, mettendo a serio rischio l'inclusione e la coesione sociale.

Procedendo per gradi, le disparità economiche – disparità molto riconoscibili e tacciate, in quasi tutti i Paesi, di essere la principale causa di disuguaglianza tra i cittadini<sup>7</sup> – si sommano, oggi, ad altre forme di *gap* e sperequazioni, come, ad esempio, la disuguaglianza tra i territori<sup>8</sup>.

---

7,5% del totale, per un numero complessivo di 5.571.000 persone, delle quali 1,4 milioni, il 14,2%, sono minori).

<sup>5</sup> Per un riscontro sul punto si rinvia a C. LA PORTA, S ZAPPERI, *Unraveling the dynamics of wealth inequality and the impact on social mobility and health disparities*, in *Journal of Physics: Complexity*, IV, 2023, uno studio dell'Università Statale di Milano che evidenzia come le disuguaglianze nella distribuzione delle ricchezze, nell'accesso al cibo e all'assistenza sanitaria siano regrediti a livelli da inizio del XX secolo. Malgrado gli obiettivi ONU previsti dall'Agenda 2030 della Nazioni Unite, si stima, poi, che nel 2023 siano state ben 733 milioni le persone ad avere sofferto di fame: 200 milioni in più rispetto ai dieci anni precedenti, con numeri stabilizzati in Africa, Asia e America latina (sul punto, cfr. *The State of Food Security and Nutrition in the World 2024. Financing to end hunger, food in security and malnutrition in all its form*, il rapporto congiunto tra FAO, UNICEF, World Food Programme, WHO e l'International Fund for Agricultural Development (ILFAD).

<sup>6</sup> Secondo il World Inequality Report del 2022, il rapporto di Oxfam intitolato *Disuguaglianza: il potere al servizio di pochi*, il 50% della popolazione mondiale detiene solo il 2% del totale della ricchezza, mentre il 10% più ricco detiene il 76%. In termini di reddito, il 10% più ricco della popolazione produce, oggi, il 52% del reddito globale, mentre la metà più povera solo l'8,5%.

<sup>7</sup> Su un campione di 28 Paesi intervistati, il sondaggio internazionale dell'Ipsos intitolato *Inequalities, Global Country Average*, realizzato in collaborazione con il Policy Institute del Kings College di Londra, il 60% dei cittadini provenienti da Paesi intervistati ritiene che la disuguaglianza economica (vale a dire il divario tra i ricchi e i poveri e le disuguaglianze tra i redditi) sia la forma più grave di disuguaglianza che affligge il proprio Paese. I dati più alti sono stati riscontrati in Russia, Corea del Sud e Ungheria. I dati migliori si registrano, invece, in Svezia, Polonia e Arabia Saudita. L'Italia si attesta su una posizione di mediocrità.

<sup>8</sup> La disuguaglianza geografica misura le disparità tra le aree più o meno svantaggiate del mondo e dei singoli Stati. Avendo riguardo ai dati del già citato sondaggio Ipsos, le

Questa situazione affligge, notoriamente, anche l'Italia, dove le difficoltà economiche e sociali di alcune aree geografiche, spesso riconducibili o connesse anche a fattori storici o ambientali, alimentano o generano gravi fenomeni di emigrazione interna<sup>9</sup> e lo spopolamento delle aree rurali<sup>10</sup>, in uno con il consolidarsi della cd. gentrificazione o borghesizzazione<sup>11</sup>.

Città e aree non urbane sono, poi, scenario anche di altre disuguaglianze: quelle etniche<sup>12</sup>. Sia ponendo mente alle situazioni di marginalità

---

maggiori preoccupazioni, in termini di disuguaglianza geografica, si registrano, ancora, in Russia e Corea del Sud, ma anche in Giappone, Arabia Saudita, Germania e Italia. Nel nostro Paese, il 43% dei cittadini ritiene che la disuguaglianza geografica rientri tra le tipologie di disuguaglianza sociale più gravi. Per un riscontro sulle “dimensioni spaziali dell'eguaglianza” nel nostro Paese si rinvia, tra gli altri, ad A. POGGI, *Le dimensioni spaziali dell'eguaglianza*, in *www.rivistaaic.it*, 2020, 322; S. PARISI, *Eguaglianza tra chi? Territori e cittadini alla prova di un welfare asimmetrico*, in *Le reg.*, 2023, 255 ss.. Sul modo in cui il riconoscimento di maggiori forme di autonomia potrebbe incidere su questa asimmetria, alcuni spunti si ritrovano in S. MANGIAMELI, *Regionalismo ed eguaglianza*, in *Italian Papers on Federalism*, 2019, 1 e, soprattutto, in M. COSULICH, *Relazione introduttiva*, in Id. (a cura di), *Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni. Atti del Convegno Annuale dell'Associazione “Gruppo di Pisa”*, Trento, 18-19 settembre 2020, 19. Per un contributo un po' più risalente, v., invece, in S. GAMBINO, *Autonomia, asimmetria e principio di eguaglianza: limiti costituzionali al federalismo fiscale*, in *Pol. dir.*, 2009, 3; A. D'ALOIA, “Storie” costituzionali dei diritti sociali, in AA.VV., *Scritti in onore di Michele Scudiero*, Napoli, 2008, 689.

<sup>9</sup> Secondo i dati Istat aggiornati al 2021, la mobilità interna interessa soprattutto i cittadini italiani (in termini percentuali, quattro su cinque tra le persone che hanno cambiato residenza). Nel 2021, gli italiani che si sono trasferiti all'interno del Paese sono circa 1 milione 167mila, mentre i movimenti tra comuni degli stranieri sono 256mila.

<sup>10</sup> Sul punto, v. C. TUBERTINI, M. DE DONNO, *Frammentazione e contrasto allo spopolamento: la prospettiva italiana*, in *Ist. fed.* e M. MONTEDURO, A. DE NUCCIO, *Multifunzionalità dell'agricoltura per la rigenerazione delle aree rurali a rischio desertificazione demografica, economica e socio-culturale*, in *Ist. fed.*, 2020, 297 e 365;

<sup>11</sup> Sul fenomeno della cd. *gentrification*, molto rilevante in ambito urbanistico, cfr. E. BOSCOLO, *La riqualificazione urbana: una lettura giuridica*, in *Rivista online di Urban@it*, 2017, 1; P. URBANI, S. CIVITARESE MATTEUCCI, *Dir. urban.*, VII ed., Torino, 2017; M.R. MARELLA, *Lo spazio urbano come bene comune*, in *Sc. Ter.*, 2015.

<sup>12</sup> Sul punto, cfr. G.P. DOLSO (a cura di), *Dignità, eguaglianza e Costituzione*, Trieste, 2019 e, segnatamente, F. CORVAJA, *Quanto eguali? Cittadini e stranieri tra principio di eguaglianza e divieti di discriminazione*, 139. In tema, si rinvia, poi, ancora ad A. GUAZZAROTTI, *Lo straniero, i diritti, l'eguaglianza*, in *Questione giustizia*, 2009, 1, e D. STRAZZARI, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e le discriminazioni verso gli appartenenti all'etnia rom. Alcune chiavi di lettura dal punto di vista del diritto comparato*, in *Revista europea de Derechos Fundamentales*, 2011, 221. Sempre restando ai dati del *Rapporto 2020 su povertà ed esclusione sociale*, dal 2019 al 2020 è

che, anche nei grandi centri urbani, riguardano le comunità di stranieri presenti sul territorio di molti Stati<sup>13</sup>, sia ponendo mente allo sfruttamento e al degrado che colpisce i lavoratori appartenenti ad etnie diverse da quella numericamente dominante in determinati contesti<sup>14</sup>, si può facilmente concludere che il godimento di molti diritti rimanga, per molti gruppi di persone, una realtà ancora ineffettiva o negata.

La situazione, piuttosto grave e inaccettabile, necessiterebbe di cospicui interventi, specie in ragione dell'annunciato aumento delle migrazioni di massa che, anche senza contare gli spostamenti umanitari prevedibili a causa dell'*escalation* militare di diverse zone, è già certo colpirà, nel prossimo futuro, il nord del mondo, specialmente per la crisi climatica<sup>15</sup>.

L'allarme per il peggioramento delle disparità su base etnica, oggi aggravato anche dalla recrudescenza, persino nello spazio europeo, di estremismi e nazionalismi di varia matrice, non è, infine, l'unica disegualianza in apparente espansione: la disegualianza generazionale<sup>16</sup> e, dram-

---

cresciuta l'incidenza delle persone straniere in cerca di aiuto che, nelle Regioni del Nord, si sono attestate, in media, sul 55% del totale. Nelle Regioni del Centro e del Sud, invece, a rivolgersi all'ente sono state, perlopiù, persone di cittadinanza italiana (rispettivamente, il 68,3 e il 74,2% del totale). Sulla disegualianza geografica di ambito nazionale, v., inoltre, la recente statistica Istat sulla povertà (intitolata *La povertà in Italia*), riferita al 2021 e pubblicata nel 2022. A questi dati non incoraggianti fanno, poi, purtroppo eco quelli di Eurostat, riportati nel *report* intitolato *People at risk of poverty or social exclusion in 2022*, che fanno registrare disuguaglianze per genere (per cui v. *infra*) e nazionalità tra cittadini europei ed extracomunitari: i secondi, infatti, hanno la probabilità del ben 18,6% di vivere, pur lavorando, al di sotto della soglia di povertà. Un dato impietoso se si considera che, a parità di condizione, quella di un italiano è "solo" dell'8,8%.

<sup>13</sup> Anche nei grandi Paesi europei è tristemente nota la condizione dei quartieri ghetto, delle periferie e delle banlieue. Sul punto, si v. per tutti M. IMMORDINO, G. DE GIORGI CEZZI, N. GULLO, M. BROCCA (a cura di), *Periferie e diritti fondamentali*, Napoli, 2020; E. OLIVITO, *(Dis)egualianza, città e periferie sociali. La prospettiva costituzionale*, in *www.rivistaaic.it*, 2020, 1; M. MAZZAMUTO, *Esiste una nozione giuridica di periferia?*, in *www.nuoveautonomie.it*, 2016, 5.

<sup>14</sup> Parimenti noto è, su tutti, l'esempio di sfruttamento connesso al cd. caporalato. La recente vicenda di Satnam Singh dimostra quali sono le concrete condizioni alle quali sottostanno, anche nel nostro Paese, migliaia di lavoratori stranieri.

<sup>15</sup> Secondo i dati del dossier di Legambiente intitolato *Migranti ambientali, gli impatti della crisi climatica*, le migrazioni cresceranno a causa della crisi climatica. Entro il 2050 saranno ben 216 milioni le persone che potrebbero vedersi costrette a spostarsi. Di questo campione, oltre il 40% vive in contesti gravemente esposti al rischio di disastri naturali.

<sup>16</sup> La disegualianza generazionale si misura su più fronti (lavoristico, previdenziale,

maticamente, anche quella di genere, dominano, infatti, la scena anche nelle realtà sociali che riteniamo più evolute, perché molta parte dei problemi comuni agli appartenenti delle generazioni più giovani risulta, spesso, legata alla sopravvenuta penuria di risorse e alla disparità di trattamento che queste ultime ricevono o riceveranno rispetto a chi li ha preceduti<sup>17</sup>.

In Paesi come l'Italia, il *gap* generazionale è, ad esempio, evidentissimo e dà spesso luogo a realtà e trattamenti a due velocità su tutta una serie di questioni (si pensi, giusto per fare qualche esempio, all'accesso all'età pensionabile e all'ammontare degli emolumenti previdenziali, al valore dei salari, ai livelli occupazionali, alla difficoltà nel trovare alloggi e simili).

Allo stesso modo, ultima, ma non per importanza è, infine, la già accennata tematica delle diseguaglianze di genere<sup>18</sup>, che, in un clima di progressivo irrigidimento delle posizioni sostenute (quando non proprio di acclarata recrudescenza di punti di vista retrogradi), fa registrare un aumento dell'insofferenza per le rivendicazioni e le istanze di tutela avanzate. Le questioni di genere, non essendo sempre percepite come prioritarie da una parte della società civile<sup>19</sup>, finiscono, infatti, in alcuni casi, per costituire, in modo estremamente problematico, un laboratorio per lo studio delle diseguaglianze su ben più di un aspetto e, anche in questo caso, è possibile operare riferimenti alle disparità che si registrano tanto nella vita pubblica, sociale, lavorativa ed economica, quanto nella sfera privata<sup>20</sup>.

---

fiscale). Per qualche esempio si rinvia a: M. ALBERTINI, *Il contratto generazionale tra pubblico e privato. Equilibri e squilibri tra le generazioni in Italia*, in *Polis, Ric. st. soc. pol.*, 2008, 221; A.M. PENZELLINI, *Giovani e lavoro, tra disuguaglianza e ricerca di senso*, in *Riv. pol. soc.*, 2011, 191.

<sup>17</sup> L'attenzione della nuova formulazione dell'art. 9 della Costituzione per le generazioni future è una sicura presa d'atto di questa consapevolezza, oltre che una vera conquista di civiltà. Avendo, poi, riguardo al rapporto tra diseguaglianze e generazioni, un altro rapporto redatto dalla Caritas, il *Rapporto 2022 su povertà ed esclusione sociale in Italia*, denominato, "L'anello debole" introduce un concetto interessante: quello, cioè, della trasmissione intergenerazionale della povertà e, per quanto qui interessa, di una sorta di "perpetuazione ereditaria delle diseguaglianze". Secondo i dati riportati dal rapporto: sia in Italia che al livello internazionale, nascere sprovvisti di mezzi è altamente predittivo dell'esserlo anche in età adulta. L'Italia si attesta, infatti, ultima tra i Paesi europei più industrializzati per la cd. mobilità sociale. I nati in famiglie che si collocano all'ultimo gradino di un'ideale scala di benessere sociale vedono diminuire l'opportunità di migliorare la propria posizione, da cui l'espressione *sticky floor*.

<sup>18</sup> Sul punto, cfr., per tutti, S. SCARPONI (a cura di), *Diritto e genere. Temi e questioni*, Napoli 2020; B. PEZZINI (a cura di), *Genere e diritto: come il genere costruisce il diritto e il diritto costruisce il genere*, Bergamo, 2012.

<sup>19</sup> Sul punto, si v. A. CAMMAROTA, M. MEO, *Populismo e questioni di genere*, Milano, 2021.

<sup>20</sup> Si pensi, su tutti, ai più noti e tragici eventi-epilogo della violenza di genere: i

Preso atto dello stato di cose, il prosieguo della trattazione proverà a concentrarsi su alcune delle strade intraprese in ambito europeo per favorire l'approdo multidimensionale a modelli economici e sociali di maggiore sostenibilità e a vagliare in che modo i principi della Carta fondamentale possano giocare un ruolo nella costruzione della società del futuro, anche considerando i problemi e le sfide poste dallo scenario internazionale e dall'attualità.

## 2. *L'economia sociale e il Green Deal*

L'affresco che si è provato a svolgere nel corso del paragrafo precedente non è, certo, dei più incoraggianti. Tanto più perché molti dei problemi e delle cause delle disuguaglianze cui si è fatto cenno affondano le proprie radici in ataviche e mai risolte questioni, in qualche caso anche "di sistema", che coinvolgono, almeno con riferimento alla realtà italiana, la situazione del Meridione e l'emigrazione interna, così come lo sfruttamento sul mercato del lavoro.

Invertire la tendenza o, quantomeno, ridurre le disuguaglianze è divenuto, però, un bisogno ancor meno procrastinabile di quanto non lo fosse, perché lo stato dei cambiamenti in atto e la direzione alla quale sembra essere andato incontro l'attuale mondo globalizzato rivelano che sia necessario, ancor prima che possibile, approdare a modelli sociali ed economici più sostenibili.

Ad avviso di molti autori, l'edificante raggiungimento di agognati equilibri economici e sociali non può, oggi, che passare attraverso l'adozione dei modelli della decrescita<sup>21</sup>, poste la limitatezza delle risorse

---

femminicidi. Dall'inizio del 2024, sono stati 88 i casi di femminicidio acclarati, mentre nel primo quadrimestre del 2023, quando le vittime furono 118.

<sup>21</sup> Il termine *decrescita*, spesso abbinato all'aggettivo *felice*, forma un *tandem* e corrisponde ad un concetto avanzato dalla letteratura scientifica anche economica da almeno trent'anni a questa parte. Deriva dall'idea che l'economia e il PIL globali non possano crescere all'infinito su un pianeta finito. Decrescita, beninteso, non significa dover tornare a un passato ideale o vivere in povertà, ma piuttosto ridefinire il concetto di benessere e di felicità, che può anche non dipendere dal possesso di cose materiali. Per una bibliografia essenziale in tema, v., per tutti, M. PALLANTE, *La decrescita felice*, Roma, 2005; S. LATOUCHE, *La scommessa della decrescita*, Milano, I ed., 2014.

naturali disponibili<sup>22</sup>, l'elevato numero della popolazione globale e la complessiva insostenibilità della produzione industriale e dei livelli di inquinamento<sup>23</sup>.

In più di un contesto, l'idea di un futuro sostenibile continua ad essere, tuttavia, associata alla concezione di *sviluppo*, per tale dovendosi intendere anche quello economico-industriale, e ciò accade, naturalmente, sul presupposto, invero molto contestato, per cui esistano delle soluzioni capaci di combinare la crescita economica con la salvaguardia dell'ambiente e degli ecosistemi. Una questione non da poco, che ne evoca, consequenzialmente, almeno un'altra.

Se, infatti, la sostenibilità economica e ambientale si interrogano sulle soglie di sopportabilità che gli ecosistemi possono tollerare rispetto alla produzione di beni e servizi o, ancora, con riguardo all'emissione e al rilascio di sostanze inquinanti, quella più propriamente sociale, che nasce come necessario corollario alle prime due<sup>24</sup>, indaga altri livelli di sopportazione e si interroga, appropriatamente, su quanto siano ancora predicabili

---

<sup>22</sup> Il concetto, reso molto bene da una frase di Kenneth Ewart Boulding, è quello per cui «Chi crede che una crescita esponenziale possa continuare all'infinito in un mondo finito o è un folle, oppure è un economista» ed è riportata in M. GENTILE, *Senza identità: riflessioni e ispirazioni contro l'individualismo*, Roma, 2009, 117.

<sup>23</sup> Solo in Europa, stando agli ultimi dati disponibili dell'Agenzia europea dell'Ambiente (AEA), il 97% della popolazione è esposto a concentrazioni di particolato fine (PM<sub>2.5</sub>): un livello superiore agli orientamenti dell'OMS e la situazione non migliora molto al livello globale, perché i dati dell'*Interactive global map of 2023 PM2.5 concentrations by city*, di IQAir rivelano che le aree maggiormente inquinate sono l'Asia orientale e meridionale.

<sup>24</sup> La sostenibilità ha assunto lo schema tripartito almeno dalla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo del 1992, sottoscritta a Rio de Janeiro. Obiettivo del *summit* era quello di prospettare delle soluzioni per risolvere problemi come la povertà, la disparità tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo e, non da ultimo, le difficoltà riscontrate in termini di equità sociale, questioni economiche e problematiche ambientali. In questo senso, la Conferenza ha raccolto e dato nuovo vigore al dibattito in materia di sviluppo sostenibile a livello mondiale, attribuendo, per la prima volta, rilevanza al concetto di sviluppo sostenibile in una sua declinazione tripartita che assomma alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo economico, anche l'aspetto della sostenibilità più propriamente sociale. Sul punto, v. i Principi della Dichiarazione di Rio (Rapporto della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo), nella sua versione italiana. Per una bibliografia essenziale, v. J.H. SPANGENBERG, S. PFAHL, K. DELLER, *Towards Indicators for Institutional Sustainability: Lessons from an Analysis of Agenda 21*, in *Ecological Indicators*, 2002, 61; C. TURCU, *Re-thinking sustainability indicators: local perspectives of urban sustainability*, in *Journal of Environment Planning and Management*, 2012, 1.

gli sperequati modelli di distribuzione della ricchezza che hanno prodotto i sistemi economici di molte realtà geografiche.

Forse con questo fine, almeno in ambito europeo, cominciano ad intravedersi segnali incoraggianti, tra loro complementari: da un lato, la sempre maggiore affermazione dell'economia sociale sta progressivamente instaurando, anche nello spazio integrato, l'idea dell'adozione di un nuovo possibile paradigma di utilizzazione e distribuzione delle ricchezze; dall'altro, il cd. *Green Deal europeo*, un pacchetto di misure a cui fanno eco importantissimi documenti di settore (anche in ambito internazionale), affronta in modo responsabile il tema della transizione verde e si candida a rappresentare un volano di cambiamenti.

Sia l'una che l'altro sono senz'altro iniziative improntate alla sostenibilità e possono essere salutate con favore anche per la loro rispondenza a molti obiettivi e valori costituzionali.

Procedendo con ordine, il modello dell'economia sociale<sup>25</sup>, per tale dovendosi intendere quello dei settori e delle attività economici rivolti al miglioramento del benessere delle persone, alla responsabilità sociale e alla solidarietà tra i cittadini degli Stati membri, è una realtà che, nella sua dimensione multiforme<sup>26</sup>, è oggi capace di coinvolgere oltre 2,8 milioni di enti attivi, per un totale di 13,56 milioni di persone impiegate. I soggetti operanti nel campo dell'economia sociale rappresentano dei *player* di primo piano nel perseguimento di finalità di carattere ambientale e sociale e devono, in questo senso, ritenersi degli attori formidabili per le transizioni a modelli economici e sociali più sostenibili. Quanto si afferma è, naturalmente, motivato dal fatto che le organizzazioni operanti nell'ambito dell'economia sociale, oltre ad essere spesso costituite per offrire una risposta alle istanze avanzate dalla società civile, promuovono l'inclusione, la coesione sociale e, non da ultimo, la tutela dell'ambiente<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Sul punto, v. C. BORZAGA, C. CARINI, F. ZANDONAI (a cura di), *La rilevanza dell'economia sociale in Italia*, in *Osservatorio Isfol*, 2014, 59; A. SOMMA, *Economia sociale di mercato e scontro di capitalismi*, in *DPCE online*, 2015, 106.

<sup>26</sup> La forma giuridica dei soggetti che operano nell'economia sociale è varia. Molto diffusa è quella delle cooperative, delle società di mutua assistenza, delle associazioni e delle fondazioni.

<sup>27</sup> Il modello in questione, che favorisce anche la cultura della collaborazione interistituzionale, facilita la cooperazione amministrativa con soggetti come, ad esempio, sindacati, presidi della cultura, servizi sanitari e assistenziali e altri, e predilige l'auto-organizzazione improntata a principi democratico-partecipativi e il reinvestimento dei profitti.

Così operando, è evidente in che modo l'esistenza di questi soggetti possa realizzare le finalità di inclusione sociale e i principi costituzionali collegati all'eguaglianza, secondo le puntuali declinazioni dei singoli ambiti di intervento delle varie entità considerate.

Giusto per fare qualche esempio, solo restando al contesto italiano, l'economia sociale è, oggi, un campo di interventi che, anche sulla scorta degli incentivi erogati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sostiene importanti investimenti per l'incremento occupazionale dei lavoratori svantaggiati, l'inclusione sociale dei soggetti vulnerabili e, non da ultimo, per la salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico<sup>28</sup>.

Dal canto suo, il *Green Deal* partecipa, poi e a sua volta, all'idea di una società più, equa, giusta e in transito, perché prova a realizzare l'approdo delle collettività organizzate all'equità e alla giustizia sociale, anche se sotto la lente privilegiata della tutela dell'ambiente e della responsabilità intergenerazionale. Il tema ha evidentemente respiro universale ed è materia viva dei dibattiti dei nostri giorni non solo per il fatto di essere recentemente approdato anche al rango di previsione costituzionale (e, addirittura, al novero dei *Principi fondamentali* della Carta), ma anche perché anima, da ormai più di trent'anni, gli sforzi di "normatori" e organizzazioni internazionali, oltre che quelli della parte più avvertita della comunità scientifica.

L'obiettivo di questi attori, così come quello del *Green Deal* europeo, è intuibilmente quello di escogitare soluzioni idonee a coniugare le ragioni della produzione industriale con la necessità di salvare il Pianeta: una missione che, nonostante proclami e intese, ancora percorre la strada del compromesso, facendo, in questo senso, il paio con il mutualismo e il solidarismo dell'economia sociale (un'economia che, nonostante i suoi fini, è pur sempre una forma di attività produttiva che si iscrive nel modello capitalistico)<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Ad oggi, la misura degli investimenti finanziati dal Governo pare attestarsi intorno ai 223 milioni di euro, componendo un articolato quadro di interventi, distribuito su più settori. Per maggiori informazioni sulle applicazioni pratiche dell'adozione di questo modello nel contesto italiano, v. <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/italia-economia-sociale>

<sup>29</sup> Varie sono le iniziative connesse all'instaurazione del nuovo corso *verde*, perseguito dal *Green Deal* europeo. Anche in questo caso, il complesso degli interventi è articolato su più settori, anche piuttosto diversi tra loro, spaziandosi dall'adattamento delle politiche macrofiscali alla raccolta dei dati per monitorare l'impatto dei cambia-

L'ingaggio di questa sfida sembra, tuttavia, complesso, non solo per il fatto che un ulteriore sviluppo è, forse, oggi, insostenibile, ma anche perché il cammino verso il futuro è anche fatalmente esposto agli strali degli odierni negazionismi<sup>30</sup> e complottismi<sup>31</sup>, delle *fake news*<sup>32</sup> e delle fluttuazioni del sentimento e del pensiero politico.

Nell'indecisione e nella complessità delle scelte che si pongono davanti ai nostri giorni, l'indirizzo interpretativo che la Carta costituzionale sembra offrire per operare, sul fronte interno, il necessario bilanciamento tra le esigenze qui contrapposte sembra, però, granitico.

Per quanto, infatti, la libera iniziativa economica, così come la tutela della proprietà siano, inconfutabilmente, elementi di rango costituzionale, il dato testuale della Costituzione della Repubblica, oggi addirittura "rinfrancato" dalla modifica dell'art. 41, sembra stabilire in modo abbastanza chiaro che gli stessi assumano importanza e portata recessive rispetto ad altri valori.

---

menti climatici, dagli interventi mirati alla protezione degli ecosistemi (anche attraverso l'espansione e la uova creazione di superfici terrestri e marine protette), al risanamento degli ecosistemi degradati attraverso la riduzione di prodotti chimici (come, ad esempio, i pesticidi).

<sup>30</sup> Il negazionismo sul surriscaldamento globale risale agli studi dei fisici Singer, Seitz, Nierenberg e Jastrow, ma oggi, complice anche l'acuirsi del fenomeno negato, assume dimensioni decisamente più preoccupanti, perché la copertura mediatica dei canali negazionisti si attesta intorno alle 325 milioni di visualizzazioni complessive, solo su YouTube. Sul punto, v. J. MENGARELLI, *I negazionisti climatici cambiano tattica, ma sono sempre loro*, in *Scienza in Rete* del 29 febbraio 2024.

<sup>31</sup> L'esempio più noto è forse dato dall'ex Presidente degli Stati Uniti, che ha sempre rilasciato dichiarazioni in aperto contrasto con le evidenze scientifiche sul riscaldamento globale, arrivando a definire più volte il cambiamento climatico «una bufala». Nel corso del New York Young Republican Club's Annual Gala, nel dicembre del 2016, affermò, ad esempio, chiaramente che il *global warming* è "one of the greatest con jobs ever". Per un riscontro sulla stampa italiana, v. G. BRAMBILLA, *Usa, lo staff di Donald Trump: «Se rieletto uscirà di nuovo dall'Accordo di Parigi sul clima»*, pubblicato su [www.open.it](http://www.open.it) il 29 giugno 2024.

<sup>32</sup> Un esempio su tutti può essere questo: nel recente confronto televisivo per la candidatura alla Casa Bianca, ancora l'ex Presidente Trump si è, ad esempio, vantato dei risultati conseguiti, in materia di tutela dell'ambiente, nei suoi quattro anni di presidenza (2017-2020), quando, a sua detta, gli Usa hanno fatto registrare «i migliori risultati ambientali di sempre». Si tratta di un'affermazione falsa. Secondo il *fact checking* del New York Times, tra il 2017 e il 2019, le emissioni di gas climalteranti degli Stati Uniti sono rimaste più o meno le stesse, per poi calare nel 2020 – come in ogni grande Paese industrializzato – a causa delle restrizioni pandemiche.

Questo per due ordini di ragioni: la prima, che poggia sull'ult. co. del riformato art. 41, risiede nel fatto che il Costituente abbia conferito al legislatore il mandato di definire *opportuni* programmi e controlli affinché l'attività economica, pubblica e privata, sia indirizzata e coordinata *a fini sociali*, ed ora anche ambientali. La seconda, di carattere più dirimente, è che il co. 2 di questa stessa disposizione afferma, in modo inderogabile, che la produzione economica non possa in ogni caso svolgersi contro *l'utilità sociale* o in modo da recare danno alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ed oggi anche all'ambiente<sup>33</sup>.

Di qui due considerazioni: posto che la scelta del legislatore costituzionale, sia "nuovo" che "vecchio", sembra deporre nel senso della prevalenza dei fini ambientali e sociali sulla produzione economica e posto anche che questo divieto non sembri oggi imporsi più di tanto né al "turbocapitalismo globalizzato", né all'agenda di molti governi (tra cui, forse, il nostro<sup>34</sup>), ci si potrebbe domandare se non sia il caso di irrigidire la lettura del 41 Cost. per pretendere l'adesione della produzione economica a modelli di "sviluppo" più sostenibili e, prima ancora, più costituzionali<sup>35</sup>. L'attuale conformazione del sistema economico, così come la perpetuazione delle ineguaglianze<sup>36</sup> in più di un ambito, dischiude, infatti,

---

<sup>33</sup> La formulazione non lascia spazio e dubbi e può ritenersi, con buona approssimazione, un'efficace enunciazione *ante litteram* per l'affermazione costituzionale del modello di sostenibilità sociale, oggi anche integrata della sua dimensione ambientale. Lo spettro semantico dischiuso dalla disposizione è, d'altronde, così ampio da poter ricomprendere al proprio interno tutti gli elementi necessari alla costruzione di una società autenticamente equa e sostenibile, almeno avendo riguardo al modo in cui questa debba atteggiarsi, attraverso una norma di principio, rispetto alla produzione economica. Sull'art. 41 Cost., v. C. PINELLI, *Attualità dell'art. 41 Cost., con particolare riferimento alla "utilità sociale"*, in Id., *Nel lungo andare. Una Costituzione alla prova dell'esperienza. Scritti scelti 1985-2011*, Napoli, 2012, 136.

<sup>34</sup> Numeri alla mano, sono 21 le procedure di infrazione a carico dell'Italia riguardanti tematiche ambientali e climatiche, mentre altre 7 sono quelle che, nell'ottica della sostenibilità sociale, si legano all'occupazione, gli affari sociali e all'inclusione. Solo dall'inizio dell'anno, le procedure a carico dell'Italia sono 12, quasi due ogni mese.

<sup>35</sup> In questo senso, si dovrebbero dichiarare incostituzionali le norme che, disciplinando la produzione, ammettano o non impediscano la perpetrazione di danni all'ambiente o, ancora, usando uno schema già invalso per il pareggio di bilancio, dichiarare incostituzionali le norme che prevedano nuovi oneri per l'ambiente o per la società, senza contestualmente indicare con quali mezzi potervi fare fronte, bilanciandoli.

<sup>36</sup> Sul nesso tra disuguaglianze e immobilità sociale v. T. GROPPI, *Diseguaglianze e immobilità sociale. Quel che la Costituzione italiana ha da dire*, in *Astrid-Rassegna*, 2019.

la sistematica violazione ordinamentale di alcuni principi costituzionali che, anche se spesso relegati al mero ruolo di “norme manifesto” dovrebbero, al contrario, ritenersi vere e proprie norme precettive, alle quali è necessario informare sia la legislazione che l’applicazione del diritto. Non prendere atto dell’incostituzionalità di molte scelte che si stanno perpetuando, oltre a realizzare una violazione di carattere giuridico, rappresenterebbe, d’altro canto, anche una sconfitta collettiva, perché, a meno di argomentare che l’utilità perseguita dall’attuale società sia, *ex art. 41 Cost.*, quella di autodistruggersi (cosa che, a giudicare da alcuni comportamenti, potremmo anche non dover escludere), la mancata applicazione della Carta e, segnatamente, del rispetto di tali principi spiana la strada ad un prossimo futuro non più godibile, non solo per le generazioni future.

Nel corso dei prossimi paragrafi, si cercherà di ipotizzare come la “riattivazione” di alcune parti dimenticate della Carta possa sorprendentemente costituire una “riedita *road-map*” per navigare, più fiduciosamente, il futuro.

### 3. *Il cammino della sostenibilità: obblighi europei e iniziative nazionali*

Come si è avuto modo di accennare, la strada per l’approdo a modelli economico-sociali più sostenibili non sembra ancora del tutto imboccata. Non lo sembra, in particolare, neanche se si considerano le iniziative pure intraprese per la transizione verde, che, nonostante i risultati non ancora del tutto soddisfacenti, occupa, comunque, una parte significativa del dibattito politico dei singoli Stati e delle loro legislazioni, se non altro per il fatto che doverne trattare e farne oggetto di interventi è, almeno con riguardo all’integrazione europea, un obbligo sanzionato.

Rivolgendo lo sguardo alle politiche nazionali, è senz’altro notorio che molti degli interventi a tutela delle transizioni verdi e a favore della sostenibilità si inscrivano nell’orbita delle politiche europee e siano richieste dall’integrazione. Altrettanto noto è, però, che gli strumenti finora messi in campo potrebbero non essere sufficienti, perché la discussione sul tema, spesso meno responsabile di quanto si potrebbe, restituisce costantemente la sensazione di un grave ritardo nell’attuazione delle varie politiche. A tendenza non invertita, l’impressione che si ritrae dall’atteggiamento complessivo di molti dei grandi Paesi della Terra rispetto alla

perdurante insostenibilità degli attuali modelli di produzione potrebbe, fatalmente, essere quella per cui gli stessi abbiano assunto una postura troppo lasca rispetto al cambiamento climatico, esattamente come quella rappresentata dall'opera d'arte che raffigura i capi di Stato e di Governo dei grandi Paesi discutere del cambiamento climatico in una sala già allagata, in cui l'acqua arriva alle loro gole<sup>37</sup>. L'attenzione italiana per l'ambiente sembra, ad ogni buon conto, rivelare un atteggiamento diverso, anche se, almeno per il momento, l'Italia non pare proprio eccellere sul fronte delle transizioni pro-sostenibilità<sup>38</sup>.

Solo restando all'adempimento degli obblighi europei, delle 65 procedure di infrazione attualmente in corso a carico dell'Italia, dato che pone il nostro Paese all'ottavo posto della classifica generale degli Stati europei per le procedure di infrazione pendenti<sup>39</sup>, ben 21 di queste riguardano tematiche ambientali e climatiche. Più di preciso, di queste 21, 19 insistono su tematiche ambientali, mentre altre 2 sono legate agli obblighi di intervento per fronteggiare la lotta contro il cambiamento climatico<sup>40</sup>.

Al netto delle legittime preoccupazioni, gli annunci e le iniziative già in corso per attuare l'auspicata rivoluzione verde e l'attuazione di politiche pubbliche di maggiore inclusione non mancano. A questo riguardo, è, ad esempio, solo di inizio legislatura, la diffusione dell'obiettivo del taglio delle emissioni del 55%, con termine fissato al 2030<sup>41</sup>, mentre è

<sup>37</sup> L'opera, del 2011, è di Isaac Cordal, ed è presente nella serie di installazioni intitolata *Follow the Leader*. Ha come nome *Politicians Discussing Global Warming*

<sup>38</sup> Per un riscontro sul punto, cfr., per tutti, l'ultimo rapporto dell'Asvis (L'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, intitolato *Scenari per l'Italia al 2030 e al 2050. Le scelte da compiere ora per uno sviluppo sostenibile*, Rapporto Primavera 2024) che mostra, nelle parole di Enrico Giovannini, già portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, oltre che già Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che: «Non siamo su un sentiero di sviluppo sostenibile». L'affermazione è riferita a più settori di intervento: dal contrasto alla povertà, alle disuguaglianze e ai cambiamenti climatici. Tutti i temi sui quali da anni si concentra l'Asvis, l'associazione di cui E.G. è direttore scientifico, e che punta, soprattutto, sulla transizione energetica.

<sup>39</sup> Sul punto, si rinvia al *report* di *OpenPolis* intitolato, *Quante e quali sono le procedure di infrazione a carico dell'Italia*, pubblicato il 21 giugno del 2024 sull'omonima piattaforma e disponibile all'indirizzo: <https://www.openpolis.it/quante-e-quali-sono-le-procedure-di-infrazione-a-carico-dellitalia/>

<sup>40</sup> Sempre nell'ambito delle 65, un altro ambito nel quale l'Italia ha accumulato un significativo numero di possibili infrazioni è, poi, quello delle politiche sociali (occupazione, inclusione, coesione sociale), dove le procedure di infrazione pendenti sono 7.

<sup>41</sup> L'annuncio delle decarbonizzazione risale, direttamente, alla Cop27, quando la Presidente del Consiglio dei ministri ribadì l'impegno a realizzare gli obiettivi europei.

solo dell'aprile scorso l'annuncio dello stanziamento di 9,8 miliardi per la conclusione di ben 17 accordi di coesione<sup>42</sup>.

La notizia, che risale all'intervento della Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile scorso alla riunione del Cipess (il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), riferisce del lavoro di conclusione di singoli accordi, stipulati tra il governo e le Regioni per l'approntamento di pacchetti di misure rivolti a colmare i divari (quello tra il nord e il sud, quello tra la costa tirrenica e quella adriatica, quello tra le aree interne e le aree più urbanizzate). Se le misure annunciate avranno l'effettiva attitudine di porre argine alla tendenza non virtuosa alla quale sembra essere andato incontro il nostro Paese nell'ultimo periodo è una valutazione che sarà possibile compiere solo quando sarà scaduto il tempo per effettuare gli interventi annunciati o sarà terminato l'effetto di quelli già in corso.

Per il momento, al di là delle indicazioni provenienti dalla politica e dall'integrazione, internazionale ed europea, sono, però, forse, anche altre le sicure indicazioni alle quali potremmo fare riferimento per essere speranzosi sul futuro, perché, al netto delle procedure di infrazione e dei piani di sviluppo, primo fra tutti quello – molto noto – di ripresa e resilienza, l'Italia sembra poter disporre di un patrimonio di principi e valori giuridici per la transizione, anche a prescindere dalla sua partecipazione alle iniziative sovranazionali e internazionali rivolte a questo scopo. Anzi, le disposizioni della Carta sembrano, in molti casi, così accurate e lungimiranti da superare, migliorandole, le conclusioni a cui pervengono i più aggiornati documenti internazionali, di *hard* e di *soft law*, dedicati allo sviluppo sostenibile.

Con l'intento di riflettere su questo aspetto e, in particolare, con l'auspicio che sia la Costituzione, e non l'incedere "volatile" della politica o delle dichiarazioni *soft*, a poter fungere da ritrovata guida per il cambiamento di cui abbiamo bisogno, il prosieguo dei prossimi paragrafi proverà a chiedersi se una sicura strada da percorrere per la costruzione di una società più sostenibile, non sia, per ironia della sorte, la stessa che si è omesso di completare anni fa attraverso l'attuazione della Carta e se l'arsenale dei principi costituzionali, visto il riemergere ciclico di alcune

---

<sup>42</sup> Per un riscontro sull'annuncio dell'avvenuta conclusione degli accordi di coesione, cfr., ad esempio, l'articolo, pubblicato su RaiNews del 23 aprile scorso, intitolato *Meloni: "9,8 miliardi per 17 accordi di coesione, priorità ridurre i divari"*.

istanze, non sia un punto di arrivo dal quale non è possibile prescindere, a meno di dare luogo a ricorsivi “ritorni” alla Carta in cui la stessa, prima tradita e ritardata, è, poi, periodicamente riproposta e ripresa per resettare il cammino della giustizia sociale.

#### 4. *La Costituzione “reloaded”: le norme di ieri per affrontare il domani*

Non da oggi, la Costituzione della Repubblica ospita molte e trascurate indicazioni per la creazione di una società più virtuosa, partecipata e solidale. Nell’epoca delle rivoluzioni (economiche, ambientali e sociali), oggi indotte dalla necessità, ulteriori fatali “stagnazioni” e mancati cambi di passo potrebbero determinare la rovina dell’umanità.

In questo contesto, la lettura della Costituzione della Repubblica potrebbe farci domandare se la valorizzazione di alcuni suoi passaggi e, segnatamente, di quelli che presentano i maggiori addentellati con le attuali nozioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale, non possano costituire la materia di base con cui rilanciare il disegno costituente e, prima ancora, il patto sociale intorno al quale è necessario che si stringa una comunità coesa e organizzata.

Ad oggi, i principali obiettivi di sviluppo sostenibile sono affermati, a più riprese, nel contenuto di vari documenti internazionali, perlopiù di *soft-law*, e si può ritenere che gli stessi abbiano, molto di recente, trovato una collocazione ideale, per numero e descrizione che si fa di loro, nei 17 *Sustainable Development Goals*<sup>43</sup> dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: un contenitore ampio e condiviso, che sembra non tralasciare alcun aspetto rilevante nell’ottica della costruzione di una società più equa, giusta, solidale e rispettosa dell’ambiente.

Ebbene, lo studio di questi obiettivi, specie se calato nell’interpretazione delle disposizioni della Carta fondamentale, potrebbe siglare i termi-

---

<sup>43</sup> Ci si riferisce ai *Sustainable Development Goals* delle Nazioni Unite. I punti di contatto sono veramente molti, al punto che la Carta sembra, simmetricamente, riprendere molti degli obiettivi di sostenibilità ideati solo oggi. Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, coinvolgendo profili di sostenibilità economica, sociale e ambientale, coinvolgono principi come la solidarietà e l’eguaglianza. Per un esempio in dottrina, si v., ad esempio, F. FRACCHIA, *La tutela dell’ambiente come dovere di solidarietà*, in *Dir. econ.*, 2009, 491; G. GRASSO, *Solidarietà ambientale e sviluppo sostenibile tra Costituzioni nazionali, Carta dei diritti e progetto di Costituzione europea*, in *Pol. dir.*, 2003, 581.

ni di un'inedita alleanza per il progresso collettivo, da un lato assicurando l'adesione dell'Italia agli obblighi internazionali ed europei, dall'altro dando corso all'attuazione di quelle parti della Costituzione che ancora non hanno conosciuto il "disgelo costituzionale" sperimentatosi rispetto ad alcune previsioni.

In questi termini, il "rilancio" della Costituzione potrebbe avvenire promuovendo al rango di valori superprimari tutti i principi capaci di comporre il paradigma di futuro affrescato dai 17 obiettivi ONU e del quale la società attuale sembra avere bisogno per scongiurare il disfacimento sociale e ambientale e invertire le tendenze in corso. L'operazione del "ricaricarne" portata ed effetti potrebbe, d'altronde, estrinsecarsi su una vasta serie di ambiti materiali. La Costituzione della Repubblica contiene, infatti, tutti gli elementi testuali per legittimare la costruzione di altri tipi di società, ivi compresa una società, per molti aspetti, opposta a quella nella quale viviamo, con la conseguenza che la sua rilettura è senz'altro capace di riassetare gli equilibri tra i valori in gioco, al fine di realizzare gli obiettivi di futuro degli strumenti internazionali.

Giusto per fare qualche esempio concreto, il contrasto alla povertà (*Povertà zero*), che è il primo obiettivo di sviluppo sostenibile, trova in Costituzione delle declinazioni sensazionali: si pensi, ad esempio, alle cure gratuite agli indigenti *ex art. 32 Cost.*<sup>44</sup>, al diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi, anche se privi di mezzi (*art. 34 Cost.*)<sup>45</sup>, alla previdenza sociale e al diritto al mantenimento, all'assistenza sociale *ex art. 38*<sup>46</sup> e a molto altro.

---

<sup>44</sup> Sul punto, v., per tutti, L. BUSATTA, *La salute sostenibile. La complessa determinazione del diritto ad accedere alle prestazioni sanitarie*, Torino, 2018; C. PICIOCCHI, *Il diritto alla salute nella Costituzione italiana: l'adempimento di una promessa difficile*, in *Estudios constitucionales*, no. Especial (20), Santiago, 2022; F. MINNI, A. MORRONE, *Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana*, in *www.rivistaaic.it*, 2013, 1; D. MORANA, *La salute nella Costituzione italiana: profili sistematici*, Milano, 2002;

<sup>45</sup> Sul punto, v. P. PROVENZANO, F. MIDIRI, *La Costituzione dimenticata: diritto allo studio e merito*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2021, 1464; M. ROSINI, *Capacità, merito e carenza di mezzi: riflessioni critiche sul diritto allo studio*, in *www.federalismi.it*, 2022, 67; L. VIOLINI (a cura di), *Il diritto allo studio nell'università che cambia*. Atti del convegno decennale della Fondazione CEUR, Milano, 2002;

<sup>46</sup> Sul punto, in generale, si rinvia a M. RUOTOLO, *Sicurezza, dignità e lotta alla povertà*, Editoriale scientifica, Napoli, 2012 e *Id.*, *La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali del diritto a un'esistenza dignitosa*, in *Dir. pubbl.*, 2011, 391. Sul tema, v. anche B.G. MATTARELLA, *La tutela contro la povertà in Italia*, in *Riv. it. sc.*

Questa disposizione, letta in combinato disposto con le previsioni che affermano il diritto al lavoro (art. 4)<sup>47</sup> e ne tutelano la dignità e la parità salariale (artt. 35, 36 e 37 Cost.)<sup>48</sup>, anche promuovendo le condizioni affinché il legislatore renda effettivo questo diritto, sono misure che, nell'ottica di non lasciare indietro nessuno, liberano, poi, ogni membro della società dal bisogno, in accordo con il secondo obiettivo di sviluppo sostenibile, denominato *fame zero*.

Proseguendo la rassegna, il diritto alla salute (obiettivo n. 3, *Buona salute*) è espressamente costituzionalizzato (art. 32 Cost.) e, in attuazione della Carta e dei principi solidaristico e di eguaglianza<sup>49</sup>, ha consentito l'istituzione di un Sistema sanitario nazionale universalistico<sup>50</sup> che, nonostante le risorgenti stagioni di tagli ed alcune inefficienze, costituisce, ancora oggi, un modello invidiato in molta parte del mondo. Non solo, l'affermazione del diritto alla salute, che nella trama della Carta è l'unico

---

*Giur.*, 2020, 273 ed E. ROSSI, *Bisogni, diritti e Costituzione*, in *Quad. cost.*, 2024, 305. Con specifico riguardo al profilo dell'assistenza, si rinvia, poi, *ex multis*, a N. VETTORI, *Persona e diritto all'assistenza*, in *Dir. pubbl.*, 2016, 307 e P. BONETTI, *La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'assistenza sociale*, in P. BONETTI, A. CARDONE, A. CASSATELLA, F. CORTESI, A. DEFFENU, A. GUAZZAROTTI, *Spazio della tecnica e spazio del potere nella tutela dei diritti sociali*, Roma, 485.

<sup>47</sup> Sul punto, v. A. APOSTOLI, *L'ambivalenza costituzionale del lavoro tra libertà individuale e diritto sociale*, Milano, 2005; M. CAVINO, *Il diritto-dovere al lavoro*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 2018, 1; A. APOSTOLI, *Considerare il lavoro come diritto è ancora possibile*, in *www.costituzionalismo.it*, 2020, 1; C. BUZZACCHI, *Il lavoro. Da diritto a bene*, Milano, 2019.

<sup>48</sup> Sul modo in cui il diritto al lavoro è abbinato ai concetti di eguaglianza e di dignità, v. tra gli altri, D. BIFULCO, *Commento all'art. 35*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, vol. 1, Torino, 2006, 719; M. CAVINO, *Dignità e Costituzione. La centralità del lavoro per il pieno sviluppo della persona umana*, in G.P. DOLSO (a cura di), *Dignità, eguaglianza e Costituzione*, cit., 11; G.M. FLICK, *Lavoro, dignità e Costituzione*, in *www.rivistaaic.it*, 2018.

<sup>49</sup> Sul punto, v., fra tutti, B. PEZZINI, *Solidarietà e politiche sociali tra Costituzione e Unione europea*, in M. CAMPUS, S. DORIGO, V. FEDERICO, N. LAZZERINI (a cura di), *Pago, dunque sono (cittadino europeo). Il futuro dell'UE tra responsabilità fiscale, solidarietà e nuova cittadinanza europea*, Firenze, 39; A. D'ANDREA, *Solidarietà e Costituzione*, in *Jus, Riv. sc. Giur.*, 2008, 1827; B. PEZZINI, C. SACCHETTO (a cura di), *Il dovere di solidarietà*, Milano, 2005 e, soprattutto, F. PIZZOLATO, *Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire dalla Costituzione italiana*, Roma, 2012.

<sup>50</sup> Sul punto, v. I. CIOLLI, *La salute come diritto in movimento. Eguaglianza, universalismo ed equità nel sistema sanitario nazionale, oggi*, in *BioLaw Journal*, 2019, 13; A. PIOGGIA, *Diritto sanitario e dei servizi sociali*, II ed., Torino, 2017; R. BALDUZZI (a cura di), *Trent'anni di Servizio sanitario nazionale: un confronto interdisciplinare*, Bologna, 2010.

diritto ad essere definito *fondamentale*, non si limita al suo riconoscimento in capo ai singoli, perché lo stesso è fatto assurgere a interesse della collettività, coniugando le condizioni di esercizio dei trattamenti sanitari obbligatori con la dignità umana.

In quest'ottica, simile, ma diverso è, poi, il discorso che si può condurre sul quarto obiettivo dello sviluppo sostenibile: quello dell'*istruzione di qualità*. Il diritto all'istruzione<sup>51</sup> e l'accesso a questo diritto sono parimenti espressamente costituzionalizzati, non solo nella misura in cui si stabilisce che tale diritto deve sostanziarsi in un apprendimento privo di condizionamenti di parte (*ex art. 33, co. 1, l'arte e la scienza sono – d'altronde – libere e libere* ne è l'insegnamento<sup>52</sup>), ma anche poiché si prevede la scuola dell'obbligo (art. 34), imposta allo Stato come diritto sociale.

La *parità di genere*<sup>53</sup>, quinto obiettivo dell'Agenda 2030, “permea”, a sua volta, una costellazione di norme costituzionali, tra le quali, anche eccettuando il co. 1 dell'art. 3, che sancisce l'eguaglianza dei cittadini senza distinzioni di sorta<sup>54</sup>, vi è l'art. 37<sup>55</sup>, per la protezione della maternità e della parità salariale per le donne lavoratrici e, soprattutto, la parità di accesso alle cariche pubbliche, secondo il co. 1 dell'art. 51: un assetto sufficiente, anche se incompleto.

---

<sup>51</sup> Per qualche riflessione su istruzione e Costituzione, si rinvia, *ex multis*, a T. GROPI, *Scuola e Costituzione in Italia. Una lettura nella prospettiva del “costituzionalismo trasformatore”*, in *www.rivistaaic.it*, 2024, 426; C. BERGONZINI, *La Costituzione tra Famiglia, Scuola e Società*, in *Annali online della didattica e della formazione del docente*, 2018, 35; F. ANGELINI, *La Scuola nella Costituzione: bilancio e letture prospettive*, in M. CAVINO, F. CORTESE (a cura di), *La scuola. Esperienze e prospettive costituzionali*, in *Dir. cost.*, 2021, 11; M. TROISI, *La Costituzione scolastica*, Bari, 2008.

<sup>52</sup> In materia, v., ad esempio, C. PINELLI, *Autonomia universitaria, libertà della scienza e valutazione dell'attività scientifica*, in *www.rivistaaic.it*, 2011, 1; F. BILANCIA, *La libertà della scienza e della ricerca: attualità della riflessione di Andrea Orsi Battaglini*, in *Dir. pubbl.*, 2016, 177.

<sup>53</sup> In argomento, cfr. A. SIMONATI, *La “cittadinanza di genere”: le nuove frontiere dell'uguaglianza fra uomini e donne*, in *www.nuoveautonomie.it*, 2022, 705; A. SCIORTINO, *L'uguaglianza di genere nell'UE: categorie giuridiche e tutele*, in *www.rivistaaic.it*, 2020, 1; F. MANGANARO, *L'eguaglianza di genere nelle pubbliche amministrazioni e nelle Università*, in *www.nuoveautonomie.it*, 2019, 179.

<sup>54</sup> Sul punto, si rinvia ad A. PACE, *Eguaglianza e libertà*, in *Pol. dir.*, 2001, 155; D. FLORENZANO, *Il principio costituzionale di eguaglianza*, in D. BORGONOVO RE, F. CORTESE, ID., cit., 103; A. D'ALOIA, *Eguaglianza. Paradigmi e adattamenti di un principio “sconfinato”*, in *www.rivistaaic.it*, 2021, 17.

<sup>55</sup> In materia, v., per tutti, C. BERGONZINI, *Art. 37 Costituzione*, in A. ZACCARIA (a cura di), *Commentario breve al Diritto di famiglia*, Padova, 2020. 61.

L'approccio "deficitario" della Costituzione rispetto alla protezione del genere risente, certo, del periodo nel quale è stata scritta la Carta, un'epoca ancora lontana dall'evoluzione dei dibattiti sull'inclusione e sulle categorie di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere.

Sotto questo aspetto, l'adeguamento della Carta al sentire dei tempi sembra, però, un'operazione manutentiva abbastanza praticabile, realizzabile cioè con ritocchi non troppo cospicui, come dimostra la buona prova dell'introduzione dell'ambiente in Costituzione, che ha recepito le indicazioni della Corte costituzionale, ratificandone legislativamente l'interpretazione.

Svecchiando il testo della Carta, proprio questa novella ha, peraltro, permesso l'adesione del dettato costituzionale ad almeno altri due punti dell'Agenda ONU: il sesto, *Acqua pulita e igiene* e il settimo, *Energia pulita e accessibile*, perché i nuovi artt. 9 e 41<sup>56</sup>, proteggendo, rispettivamente, gli ecosistemi e subordinando l'esercizio dell'attività economica al rispetto dell'ambiente e della salute (art. 32), assicurano la realizzazione del primo obiettivo, coniugandolo (sempre *ex art.* 9) alla capacità di rigenerazione degli ecosistemi e, avuto riguardo all'installazione di presidi per la produzione di energie rinnovabili *ex art.* 117, spesso tacciate di poter deturpare il paesaggio, anche, potenzialmente, alla tutela dello stesso (che è il vecchio *proprium* del co. 1 della norma e che dischiude un profilo legato alla tutela ambientale).

Ancora, il punto n. 8, denominato *Lavoro dignitoso e crescita economica*, può dirsi adeguatamente disciplinato dalle disposizioni della Carta, che fanno del lavoro un proprio caposaldo, fin dalla norma di apertura della Costituzione<sup>57</sup>. Dal canto suo, anche il punto *Industria, innovazione e infrastrutture* trova spazio in Costituzione, promuovendo, ad esempio, il progresso materiale e spirituale della Nazione<sup>58</sup>, così come la ricerca scientifi-

---

<sup>56</sup> Per una prospettiva della riforma anche in chiave di sostenibilità ambientale, v. M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum quad. cost.*, 3, 2021, 287 e 312.

<sup>57</sup> Per un riscontro, "a tutto campo" su questo legame, v. *ex multis*, G. ZAGREBELSKY, *Fondata sul lavoro*, Torino, 2013; G.U. RESCIGNO, *Lavoro e Costituzione*, in *Dir. pubbl.*, 2009, 21.

<sup>58</sup> Sul punto, v., per tutti, C. PINELLI, *Lavoro e progresso nella Costituzione*, in *Giorn. dir. lav. Rel. Ind.*, 2009, 1;

ca (art. 33) e la libera iniziativa economica<sup>59</sup> (art. 41), mentre la riduzione delle diseguaglianze, perseguita dal punto n. 10 (*Ridurre le diseguaglianze*) è proprio il programma politico e sociale più rivoluzionario della Carta: quello della promozione dell'eguaglianza sostanziale<sup>60</sup>, ex art. 3, co. 2, che si ripropone, *mutatis mutandis*, anche rispetto alla promozione del diritto al lavoro.

Molto velocemente, gli altri obiettivi di sviluppo, criteri che – più degli altri – sembrano prestarsi a riscontrare esigenze maturate più di recente e che possono, dunque, dirsi “di più nuovo conio”, trovano nondimeno spazio all'interno della Costituzione della Repubblica, perché: (1) l'obiettivo *Città e Comunità sostenibili*, intrecciandosi con il tema delle cd. *smart cities*<sup>61</sup> e della gestione delle periferie, involge profili come quello della partecipazione dei cittadini alla vita della Comunità che richiamano, a loro volta, i principi di solidarietà (art. 2) e sussidiarietà (artt. 118 e 120<sup>62</sup>), da un lato, così come la garanzia dei servizi pubblici<sup>63</sup> (artt. 5, 43 e 97 Cost.) e, ancora, la tutela dell'ambiente (artt. 9 e 41), dall'altro. Venendo, poi, all'am-

<sup>59</sup> In argomento, si rinvia a T. GUARNIER, *Libertà di iniziativa economica privata e libera concorrenza. Alcuni spunti di riflessioni*, in *www.rivistaaic.it*, 2016, 1; V. CAMPIGLI, *Sul rapporto tra tutela della salute e libera iniziativa economica la Corte costituzionale non muta posizione*, in *Giur. cost.*, 2022, 1932, ma, soprattutto, Q. CAMERLENGO, *Iniziativa economica privata e utilità sociale, fra diritto vivente e suggestioni dottrinali*, in AA.VV., *Scritti in ricordo di Paolo Cavalieri*, 2016, 105

<sup>60</sup> Per una bibliografia essenziale sul punto, si rinvia a C. BUZZACCHI, *Dalla coesione all'eguaglianza sostanziale*, Milano, 2005; S. CASSESE, *L'eguaglianza sostanziale nella Costituzione: genesi di una norma rivoluzionaria*, in *Le Carte e la Storia*, 2017, 5; Q. CAMERLENGO, *Eguaglianza sostanziale e promozione sociale nel sistema costituzionale*, in M. D'AMICO, B. RANDAZZO (a cura di), *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida*, Milano, 2011, 301; G.P. DOLSO, *Il principio di eguaglianza*, in P. CENDON (a cura di), *I diritti della persona. Tutela civile, penale e amministrativa*, vol. 1, Torino, 2005, 243; A. VIGNUDELLI (a cura di), *Sull'eguaglianza*, Modena, 2014.

<sup>61</sup> Sul punto, v. per tutti Y. GUERRA, *Le smart cities: alcune questioni di diritto costituzionale*, in *Italian Papers on Federalism*, 2024, 102; F. DI LASCIO, F. GIGLIONI, *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto della città*, Bologna, 2017.

<sup>62</sup> G.U. RESCIGNO, *Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali*, in *Dir. pubbl.*, n. 2, 2002, 5; A. D'ATENA, *Costituzione principio di sussidiarietà*, in *Quad. cost.*, 2001, 13; I. MASSA PINTO, *Il principio di sussidiarietà. Profili storici e costituzionali*, Napoli, 2003; T.E. FROSINI, *Sussidiarietà*, in *Dizionario del Liberalismo italiano*, I, Soveria Mannelli, 1012; M. RENNA, *I principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione*, in M. RENNA, F. SAIITA (a cura di), *Studi sui principi del diritto amministrativo*, Milano, 2012.

<sup>63</sup> D. SORACE, *I servizi pubblici*, in *Amministrare*, 2001, 385; F. FIGORILLI, *I servizi pubblici*, in F.G. COCA (a cura di), *Diritto amministrativo*, Torino, 538.

bito dell'*azione climatica*, questo trova protezione, oltre che nella già citata tutela dell'ambiente, nel riferimento espresso alla tutela degli *ecosistemi*<sup>64</sup>, e, soprattutto, nella protezione degli interessi delle *generazioni future*<sup>65</sup>, che sono le destinatarie delle azioni volte a ridurre il cambiamento climatico, perché le fruitrici del clima del futuro. Concludendo, gli obiettivi, ancora, della *tutela della vita* (sia *sott'acqua* che *sulla terra*) trovano, rispettivamente, tutela sia nella protezione della biodiversità<sup>66</sup>, sia nella previsione di forme di tutela degli animali<sup>67</sup> (sempre *ex art.* 9).

Infine, l'obiettivo della *Pace* e della *Giustizia*, così come quello della *Partnership per gli obiettivi*, ad avviso di chi scrive difficilmente potrebbe trovare migliore declinazione del combinato disposto degli artt. 10 e 11 Cost., il primo perché (anche *ex art.* 117, co. 1) assicura il rilievo della cooperazione internazionale (lo fa con il rinvio mobile alle norme del diritto internazionale consuetudinario. Il rispetto delle norme di diritto internazionale pattizio è, come è noto, sancito da un'altra norma, che ne fa parametro interposto di costituzionalità); il secondo perché, ripudiando la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli<sup>68</sup>, ma, soprattutto, come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, scongiura la possibilità di intrapresa di una guerra che non assuma i contorni di un conflitto a scopo difensivo<sup>69</sup>.

<sup>64</sup> C. TRIPODINA, *La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana: tra interessi delle generazioni future e responsabilità della generazione presente*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2023, 332.

<sup>65</sup> Sul tema si rinvia, tra gli altri, a F.G. MENGA, *Responsabilità e trascendenza: sul carattere eccentrico della giustizia intergenerazionale*, in F. CIARAMELLI, F.G. MENGA (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto, all'etica e alla politica*, Napoli 2017, 197; I. CIOLLI, *Diritti delle generazioni future, equità intergenerazionale e sostenibilità del debito. Riflessioni sul tema*, in *Bilancio Comunità Persona*, 1, 2021, 51; V. MANZETTI, *Bilancio pubblico ed equità intergenerazionale*, in *www.nuoveautonomie.it*, 2020, 163; A. BUSCEMA, *Conti pubblici e nuove generazioni*, in *Arch. Giur. Filippo Serafini*, 2, 2020, 419.

<sup>66</sup> Sul punto, v. L. DEL CORONA, *La tutela della biodiversità: dal diritto internazionale alla Costituzione*, in *www.federalismi.it*, 2023, 198; A. D'ALLOIA, *La Costituzione e il dovere di pensare al futuro*, in *BioLaw Journal*, 2022, 1; E. DI SALVATORE, *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *www.costituzionalismo.it*, 2022, 1.

<sup>67</sup> Con specifico riguardo alla tutela degli animali, v. P. VERONESI, *Gli animali nei recinti della Costituzione, delle leggi e della giurisprudenza*, in *Quad. cost.*, 2004, 618; G. GEMMA, *Costituzione e diritti degli animali*, in *Quad. cost.*, 2004, 615.

<sup>68</sup> Sul punto si rinvia, tra gli altri, a N. LUPO, *L'art. 11 come "chiave di volta" della Costituzione vigente*, in *Rass. Parl.*, 2021, 418; C. DE FIORES, *Costituzione e guerre di globalizzazione. Interpretazione evolutiva o violazione dell'art. 11 Costituzione?*, in *Questione Giustizia*, 2003, 11.

<sup>69</sup> Sui conflitti bellici che hanno visto coinvolto la Repubblica, v. M. CAVINO, M.

Il quadro è ricco, e lo è forse al punto che, con rapidi ritocchi, potrebbe essere il contenuto della Costituzione, e non già il combinato degli obiettivi di sviluppo sostenibile, a fungere da guida per la transizione ad un modello economico-ambientale e sociale più adeguato alle sfide che ci pone il presente. Nel suo combinare le istanze provenienti da più realtà politiche rappresentative della propria comunità di riferimento, la Costituzione della Repubblica contiene, infatti, formule compromissorie dalla vocazione eterna, capaci di sintetizzare interessi anche contrastanti e di combinarsi, nell'economia di un unico e solenne testo, come le tessere di un mosaico che è in grado di comporsi e di ricomporsi nel modo più congeniale alle esigenze del suo tempo. La vocazione "onnivora" della Costituzione, che recepisce e cerca di dissipare con le sue norme molte delle preoccupazioni per i rischi di derive che abbiamo anche oggi, e che, su molti temi di frontiera, mostra invidiabile lungimiranza e sensibilità, ha reso questo testo un autorevole guida anche per il governo delle sfide del presente, al punto che lo stesso si presenta, non senza qualche sorpresa, molto più idoneo di altri a realizzare la concezione di sostenibilità (economica-ambientale e sociale) di cui avrebbe bisogno la società nella quale viviamo.

Il cammino, in questo senso, potrebbe essere incoraggiato in vario modo, rafforzando, giusto per svolgere qualche esempio: sia la capillare presenza e l'afflato universalistico del sistema sanitario nazionale (che, negli anni dell'aumento di invecchiamento medio della popolazione e delle pandemie è, più che mai, un interesse collettivo gravato dalle difficoltà del contesto), sia l'equità del riparto della spesa pubblica con l'adozione di prelievi fiscali progressivi, pensati perché tutti partecipino al gettito e ognuno lo faccia di meno; sia la riduzione delle diseguaglianze di ogni tipo e genere, alla luce del criterio di ragionevolezza, sia l'effettiva risocializzazione della risposta punitiva dello Stato che, in un Paese come il nostro, ancora e spesso mostra realtà non sufficientemente allineate alle ambizioni della propria Carta fondamentale.

Più che i documenti europei, più che gli strumenti internazionali, la Costituzione repubblicana valorizza, d'altronde, la condizione dell'individuo nella sua dimensione sociale e, dando luogo a una fitta corrispondenza di diritti e doveri, distribuisce tra lo Stato sociale e la solidarietà *inter pares* il peso della costruzione di una società più equa e giusta, nel quale

il paradigma del cittadino per lo Stato prende il posto del modello a sé speculari, nel quale è lo Stato ad assicurare lo sviluppo del singolo (segnatamente, lo sviluppo di ogni singola persona, a ogni costo).

Per questa sua caratteristica, a più di settant'anni dalla sua entrata in vigore, il modello costituente è, forse, ancora il progetto che meglio declina le caratteristiche di una società sostenibile, a maggior ragione perché, grazie alle letture che ne ha dato nel tempo il Giudice costituzionale, questo modello pare presentarsi, sotto svariati aspetti, ancora più solido.

\*\*\*

Almeno a partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, lo sviluppo che ha riguardato il territorio europeo è stato, ovviamente, notevole e, con grandi meriti, ha consentito di generare benessere in più di settanta ininterrotti anni di pace, garantendo il riconoscimento di diritti e libertà, l'apprestamento di maggiori forme di tutela delle minoranze, l'intensificazione dei rapporti diplomatici e commerciali, la creazione di un polo di potere di ambito europeo.

Ad oggi, i modelli concorrenziali adottati in ambito europeo e le politiche di sviluppo perseguite dalle ex istituzioni comunitarie, pur favorendo il progresso collettivo e la generazione di ricchezza, non sembrano, però, più strumenti sufficienti con i quali poter governare le sfide del presente, perché gli stessi paiono ancora eccessivamente ricavati dall'attenzione per l'aspetto economico e ancora troppo poco incentrati sullo sviluppo della dimensione sociale degli individui, che è premessa del benessere forse anche più della sicurezza economica.

Nel suo sviluppo ideale, la Costituzione della Repubblica contiene, in nuce, gli elementi per poter ricollocare lo sviluppo della persona in luogo dello sviluppo economico<sup>70</sup>: una dimensione dalla quale ogni "sviluppo sostenibile" sembra non poter prescindere o di cui, più radicalmente, dovrebbe prendere atto la stessa idea di sostenibilità, non per forza abbinata allo sviluppo<sup>71</sup>.

I principi che sorreggono l'intelaiatura della Carta sorreggerebbero, d'altronde, anche l'organizzazione di un altro tipo di società: un modello nel quale

---

<sup>70</sup> Sulla vocazione del disegno costituente a realizzare una società progredita e libera dal bisogno, v., ad esempio, Q. CAMERLENGO, *Il senso della Costituzione per la povertà*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 2019.

<sup>71</sup> Interessanti, oggi, sono gli studi sull'economia a emissioni zero o *blue economy*.

l'orologio del giorno del giudizio<sup>72</sup> correrebbe, con ogni probabilità, meno di come avviene ora, e nel quale, portandosi a compimento l'attuazione delle parti del disegno costituente che ancora costituiscono programmi e promesse non realizzati, la società sia, davvero e più autenticamente, capace di futuro.

### Abstract

Il saggio intende riflettere su dati attuali e, in particolare, sulla complessiva insufficienza delle iniziative e delle misure oggi disponibili per realizzare un'effettiva transizione verso modelli economici e sociali autenticamente sostenibili, sia dal punto di vista della tutela ambientale, sia per ciò che concerne la riduzione delle disuguaglianze. Analizzando il contesto, i paragrafi del lavoro si interrogano, in particolare, sull'efficacia delle iniziative di ambito europeo finalizzate a favorire l'approdo multidimensionale a modelli economici e sociali di maggiore sostenibilità e cerca di vagliare in che modo i principi della Carta fondamentale possano giocare un ruolo nella costruzione della società del futuro, considerati i problemi e le sfide poste dall'attuale scenario internazionale.

(Un)sustainable development.

How to reread the future through the Constitution

The essay starts its reflections from the study of contemporary events and, in particular, from the ineffectiveness of some of the initiatives and measures today available to achieve the economic and social transition, such as the green transition and the reduction of social inequalities. Analyzing the current context, the paragraphs of the essay question, in particular, the effectiveness of European initiatives aimed at this purpose and ask how the principles of the Constitution can still influence the construction of the future society in a such current and complex international scenario.

---

<sup>72</sup> Si allude al *Doomsday Clock*, l'orologio del Giorno del Giudizio: un orologio simbolico che indica, in minuti o secondi, quanto resta da vivere al mondo intero: un'iniziativa ideata nel 1947 dagli scienziati della rivista *Bulletin of the Atomic Scientists* dell'Università di Chicago.